



N. 239/EL-276/200/2014

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato



con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n.36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto 10 agosto 2012, n. 161, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolato "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n.TEAOTMI/P20110003349 del 12 dicembre 2011, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Società TERNA S.p.A. - Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Milano, Via Galileo Galilei, 18 – 20016 Pero (Mi) (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed



al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione per la costruzione ed esercizio degli elettrodotti AT 220 kV in cavo interrato T.284 "Porta Venezia – Porta Volta"; T.L14 "Ricevitrice Ovest – Ricevitrice Sud"; T.L15 "Gadio – Ricevitrice Ovest"; T.L16 "Gadio – Ricevitrice Nord", nel Comune di Milano;

CONSIDERATO che i suddetti interventi si inquadrano in un più ampio piano di potenziamento e razionalizzazione della rete a 220 kV che alimenta i carichi dell'area metropolitana di Milano;

CONSIDERATO che in tale piano è prevista, tra l'altro, la sostituzione con potenziamento di alcuni esistenti elettrodotti in cavo interrato a 220 kV, di tecnologia oramai superata (cavo con isolamento ad olio fluido) e di portata limitata rispetto ai consumi attuali/previsti;

CONSIDERATO che tali opere sono comprese fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che il progetto in questione prevede in particolare la realizzazione di quattro elettrodotti in cavo interrato a 220 kV e, rispettivamente, T.284 "Porta Venezia – Porta Volta" di 3,3 km, T.L14 "Ricevitrice Ovest – Ricevitrice Sud" di 7,8 km, T.L15 "Gadio - Ricevitrice Ovest" di 5,9 km, T.L16 "Gadio – Ricevitrice Nord" di 8,3 km, per un totale di 25,3 km di nuove linee a fronte della dismissione di 23,7 km di quelle esistenti, che nel loro complesso garantiranno l'alimentazione in sicurezza dei carichi sottesi alle stazioni a 220 kV nel Comune di Milano incrementandone le portate;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto necessari per migliorare l'affidabilità della rete di trasmissione elettrica che alimenta l'area metropolitana di Milano;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la nota n. TEAOTMI/P20110003350 del 12 dicembre 2011, con la quale Terna S.p.A. - Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Milano, ha



dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);

VISTA la nota n. TEAOTMI/P20120000541 del 27 febbraio 2012 con la quale TERNA S.p.a. - Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Milano, ha trasmesso quietanza di versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

VISTA la nota prot. n.0004707 del 6 marzo 2012, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che il Proponente ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e della nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

VISTA la nota TRISPAMI/P20130001539 del 21 maggio 2013 con la quale la Società Terna Rete Italia S.p.a. - Area Operativa Trasmissione di Milano – Direzione Mantenimento Impianti, ha provveduto ad aggiornare gli elaborati progettuali relativi alle linee T.L 16 “Gadio-Ricevitrice Nord” e T.284 “Porta Venezia – Porta Volta”, inviandoli ai soggetti interessati, in recepimento delle segnalazioni effettuate dal Comune di Milano – Direzione Centrale Sviluppo del Territorio – Settore Pianificazione Urbanistica Generale – Servizio Gestione della Pianificazione Generale (nota prot. n. 424077 del 26 giugno 2012) e del Ministero della Salute – Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione – Direzione Generale della Prevenzione – Ufficio II (nota prot. 20295-P-24/09/2012);

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 241/90 s.m. e dell'art. 52-ter comma 1 del dPR 327/2001 s.m., è stata effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Milano ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 30 aprile 2012 al 30 maggio 2012 e dal 30 maggio 2013 al 29 giugno 2013 per l'integrazione;

CONSIDERATO che è stata, inoltre, effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sul sito informatico della Regione Lombardia sezione Avvisi – Altri enti del 30 aprile 2012 e del 30 maggio 2013 per l'integrazione e che sono state effettuate le comunicazioni ai privati interessati anche in ordine alle integrazioni progettuali;

ATTESO che a seguito delle pubblicazioni effettuate sono pervenute osservazioni da parte della Società La Torretta S.r.l., proprietaria di aree interessate dall'opera in autorizzazione;

VISTA la nota TRISPAMI/P20130001538 del 21 maggio 2013 con la quale la Società Terna Rete Italia S.p.A. – Area Operativa Trasmissione di Milano – Direzione Mantenimento



Impianti, ha comunicato l'accoglimento delle osservazioni presentate dalla Società La Torretta S.r.l.;

VISTA la nota prot. n.0012786 del 21 giugno 2013 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR n.327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 10 luglio 2013 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n.0014259 del 12 luglio 2013 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, in sede di Conferenza di Servizi, il Ministero dell'Ambiente ha chiesto che a opere concluse sia inviato ai Ministeri autorizzanti, alla Regione e agli Enti Locali competenti, un elaborato grafico su base catastale con evidenziato il tracciato effettivamente realizzato ("as-built"), l'ubicazione delle buche giunti, le eventuali sezioni schermate e le DPA definitive di cui al DM 29.05.2008, al fine degli eventuali adempimenti in materia di pianificazione urbanistica.

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTE la nota prot. n. 0007618 del 12 luglio 2010, con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha chiesto al Comune di Milano l'espressione in merito alla conformità urbanistica delle opere in autorizzazione rispetto agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTA la nota pg n. 424067/2012 del 26 giugno 2012, del Comune di Milano - Direzione Centrale Sviluppo del Territorio – Settore Pianificazione Urbanistica Generale, contenente il parere di compatibilità urbanistica dell'opera;

VISTE le note della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia (prot. n. F1.2013.0004022 del 27/02/2013; prot. n. F1.2013.0004023 del 27/02/2013; prot. n. F1.2013.0004024 del 27/02/2013 e prot. n. F1.2013.0004026 del 27/02/2013), con le quali sono stati trasmessi i decreti regionali di autorizzazione paesaggistica delle opere;



VISTA la Deliberazione n. 878 del 31 ottobre 2013, con la quale la Giunta Regionale della Lombardia ha rilasciato la prescritta intesa;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società controllata da Terna S.p.A., ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dal 1 aprile 2012;

VISTO l'Atto di accettazione n. TRISPAMO/P20140000229 del 14 febbraio 2014 con il quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato DPR n.327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della Società Terna S.p.A., di quattro elettrodotti in cavo interrato a 220 kV e, rispettivamente, T.284 "Porta Venezia – Porta Volta", T.L14 "Ricevitrice Ovest – Ricevitrice Sud", T.L15 "Gadio - Ricevitrice Ovest" e T.L16 "Gadio – Ricevitrice Nord", nel Comune di Milano, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo le Planimetrie catastali n. DV22284A1BBX00018 n. DV22L14A1BBX00018 n. DV22L15A1BBX00018 del 15 dicembre 2011 allegate alla citata istanza di autorizzazione e n. DV22L16A1BBX00018 Rev. 1 del 13 maggio 2013, allegata alla citata nota TRISPAMI/P20130001539 del 21 maggio 2013.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.A, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformità al progetto approvato.



2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del DPR n.327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa al Comune interessato affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano confermate le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dal futuro impianto, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge n. 239/2004 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del DPR n. 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i..
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, la società titolare del decreto autorizzativo dovrà attenersi a quanto previsto dall'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013.



Qualora la società titolare del decreto autorizzativo non dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 41-bis, il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi della parte IV del D.L.vo 152/2006.

5. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR n. 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR n.327/2001, le



autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese di Terna S.p.A.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
(*Dott.ssa Rosaria Romano*)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLE RISORSE IDRICHE
(*Avv. Maurizio Pernice*)